



IIS "L. DA VINCI – RIPAMONTI"


COMUNE DI **COMO**

Datore di Lavoro
Prof.ssa GAETANA FILOSA

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
Ing. SALVATORE MACI

Medico Competente
Dott. GIANFRANCO TERZAGHI

Rappresentante Lavoratori Sicurezza
Prof.ssa MARINA BUSNELLI



Elaborato dal SPP

Revisione n° 9

Data 7 aprile 2021

INTEGRAZIONE DEL DVR PROCEDURA DI SICUREZZA AZIENDALE



GESTIONE EMERGENZA AGENTE BIOLOGICO CORONAVIRUS

Codice Procedura	Data di creazione	Rev. n°	Data Revisione
Integrazione DVR Covid-19	11 maggio 2020	9	7 aprile 2021*

* valida come data certa del documento ai sensi dell'art. 28 comma 2 del D. Lgs. 81/2008

<i>Procedura elaborata da</i>	<i>Procedura approvata da</i>
RSPP	DL

SCOPO e CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento (PROTOCOLLO), predisposto in accordo con RSPP e Medico Competente, ed approvato dalla Comitato per la verifica ed il controllo delle regole del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19, costituisce il "Protocollo per la sicurezza a scuola" prescritto dal PIANO SCUOLA.

Esso integra il "Documento di valutazione dei Rischi" e quindi ha la funzione di riferimento per ogni altro documento interno finalizzato, nella perdurante emergenza epidemiologica, al contrasto e al contenimento del contagio. Definisce le specifiche **misure che seguono la logica della precauzione** da mettere in atto per la ripresa e il prosieguo in sicurezza delle attività didattiche per l'anno scolastico 2020/2021 sulla base della normativa vigente e delle indicazioni fornite da Ministero dell'Istruzione, Ministero della Salute, Comitato Tecnico Scientifico della Protezione Civile, Istituto Superiore di Sanità, Prefettura, Uffici scolastici periferici, eventualmente integrate da ulteriori misure adottate dall'Istituto.

Ovviamente le misure di prevenzione e protezione assunte necessitano, per essere efficaci, del senso di responsabilità di tutte le componenti della comunità scolastica, del rigoroso rispetto delle misure igieniche previste e della collaborazione attiva di studenti e famiglie nel mettere in pratica i comportamenti finalizzati al contrasto dell'epidemia, in primis distanziamento fisico nelle aule, nei laboratori, nelle palestre, in officina e negli spazi comuni [cfr. verbali CTS e PIANO SCUOLA]; utilizzo delle mascherine di tipo chirurgico accompagnata da igienizzazione dei locali ed adeguata aereazione [cfr. verbale CTS del 7 luglio 2020]; accurata igiene delle mani [cfr. verbali CTS].

Il presente Protocollo ha perciò come finalità principale quella di assicurare la tutela della salute e della sicurezza sia degli studenti che del personale scolastico (docente e non docente) così come dell'utenza, dei fornitori e degli esperti e formatori coinvolti nelle attività didattiche della scuola svolte in presenza, e che accedono negli edifici scolastici. Il documento contiene quindi misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, nonché semplici regole per l'utenza riferibili alla specificità dell'istituto al fine della riduzione del rischio.

Proprio per questo il Protocollo si rivolge a tutto il personale scolastico, docente e non docente, agli Educatori, agli studenti, ai genitori, agli utenti, ai fornitori, ai visitatori occasionali, alle Società sportive autorizzate ad utilizzare le Palestre con apposita convenzione da parte dell'Amministrazione Provinciale di Como, nonché per le imprese che per conto del settore edilizia scolastica dell'Amministrazione Provinciale di Como, effettuano attività di controllo periodico su impianti e manutenzione ordinaria, straordinaria insomma a tutti i soggetti esterni alla comunità scolastica, anche per accessi saltuari all'istituto.

Al fine di assicurare l'applicazione di quanto prescritto dalla normativa di riferimento, nazionale e regionale, e dai regolamenti integrativi adottati dall'istituto, e di monitorarne l'efficacia **è costituito il Comitato per la verifica ed il controllo delle regole del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19**, come previsto dalle INDICAZIONI I.S.S e dal PIANO SCUOLA. Ne fanno parte il dirigente scolastico (nonché Referente Covid) prof.ssa Gaetana Filosa, che lo presiede, il RSPP ing. Salvatore Maci, il Medico competente dott. Gianfranco Terzaghi, il

DSGA, sig. Salvatore Caiazzo, i Collaboratori del DS proff. Michele Trotta, Lucia Ciapponi, Alfredo Pedrazzani, i Referenti di Succursale: prof.ssa Maria Maimone, prof.ssa Serafina Fontana, il RLS di istituto prof.ssa Marina Busnelli, i componenti RSU (prof. Vincenzo Alessi, A.T. Giovanbattista Aragona, A.T. Antonio Balestrieri, prof.ssa Mirka Bellotti, A.A. sig.ra Annalisa Corcione). Partecipano ai lavori in caso di necessità i membri dello staff della dirigente.

RIFERIMENTI

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 – Testo unico sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che è stato successivamente integrato con il DL 25 marzo 2020, recante ulteriori Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Circolare del Ministero della Salute 22 febbraio 2020 - Circolare del Ministero della salute. COVID-2019, nuove indicazioni e chiarimenti;
- Dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con cui venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e della successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «**pandemia**» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020 che è stato successivamente integrato con il Protocollo condiviso per il contrasto del virus negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020;
- DPCM 26 aprile 2020, recante le indicazioni per l'inizio della "Fase 2";
- INAIL Aprile 2020: Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione;
- Circolare del Ministero della Salute 29 aprile 2020 Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività;
- Protocollo d'Intesa “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami conclusivi di Stato 2019/2020”, sottoscritto tra il Ministero e le OO.SS. in data 15 maggio 2020;
- Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- DPCM 17 maggio 2020, Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- LEGGE 22 maggio 2020, n. 35. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- Dipartimento della Protezione Civile - Comitato Tecnico Scientifico. DOCUMENTO TECNICO SULL'IPOTESI DI RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE NEL SETTORE SCOLASTICO
(Stralcio verbale n. 82 del 28.05.2020, Allegato al D.M. n. 39 del 26.06.2020, *Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, con successive integrazioni e modifiche di cui ai seguenti documenti:*

- Estratto verbale n. 90 del 22 giugno 2020;
 - Estratto verbale n. 94 del 07 luglio 2020;
 - Estratto verbale n. 100 del 12 agosto 2020, trasmesso dal Ministero dell'Istruzione con nota prot. n. 21351 del 13 agosto 2020, Trasmissione verbale CTS e indicazioni ai dirigenti scolastici);
 - Estratto verbale n. 104 del 31 agosto 2020;
 - Estratto del Verbale 124 dell'8 novembre 2020 che ha chiarito la portata dell'articolo 1 comma 9 lettera s) del DPCM 3/11/2020, confermando l'uso obbligatorio delle mascherine a scuola, senza eccezioni correlate al distanziamento.
- PIANO SCUOLA 2020-2021. DOCUMENTO PER LA PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE, EDUCATIVE E FORMATIVE IN TUTTE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE Decreto del Ministro dell'istruzione n. 39 del 26 giugno 2020 recante "Adozione del documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021";
 - INDICAZIONI PER IL RIENTRO IN SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DEI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ministro per la Pubblica Amministrazione, Circolare n. 3 del 14 luglio 2020, in Allegato: Protocollo quadro "Rientro in sicurezza". Ministro per la Pubblica Amministrazione – Organizzazioni sindacali, 24 luglio 2020);
 - D.L. n. 83 del 30 luglio 2020, Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020;
 - O.M. n. 83 del 05 agosto 2020, Ordinanza concernente le misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza nell'anno scolastico 2020-21 nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
 - MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NELLE SCUOLE DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE D.M. n. 87 del 06 agosto 2020 "Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19";
 - DPCM del 7 agosto 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
 - LINEE GUIDA PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (Allegato 1 al D.M. n. 89 del 07 agosto 2020, *Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;*
 - Nota del Ministero dell'Istruzione n. prot. 1466 del 20 agosto 2020, Responsabilità dei DS in materia di prevenzione e sicurezza – COVID-19;
 - INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAI DI SARS-COV-2 NELLE SCUOLE E NEI SERVIZI EDUCATIVI DELL'INFANZIA: Gruppo lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto, Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARSCoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia. Versione del 28 agosto 2020, Roma, Istituto Superiore di sanità, 2020 (Rapporto ISS Covid-19, n. 58/2020)
 - Nota del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali – Ministero della Salute n. prot. 13 del 04 settembre 2020 e 28877 del 04 settembre 2020, Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020 recante "Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Co v-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività". Aggiornamenti e chiarimenti, con particolare riguardo ai lavoratori e alle lavoratrici fragili;

- Nota del Ministero dell'Istruzione, prot. n. 1585 dell'11 settembre 2020, Circolare interministeriale del Ministero della Salute e del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 4 settembre 2020, n.13 – Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratti a tempo indeterminato e determinato;
- Nota del Ministero della Salute, prot. n. 821311 del 24 settembre 2020, Riapertura delle scuole. Attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per alunni / personale scolastico con sospetta infezione da SARS-CoV-2;
- Manuale INAIL: GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE. "Istruzioni per l'uso". Rev. Settembre 2020;
- D. L. n. 125 del 7 ottobre 2020 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";
- Ordinanza MI prot. 134 del 9 ottobre 2020, **relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi** ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22;
- Circolare del Ministero della Salute prot. n. 32850 del 12 ottobre 2020 - COVID-19: **indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena**;
- Decreto 19 ottobre 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, recante «Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 268 del 28 ottobre 2020;
- Nota MI n. 1896 del 19 ottobre 2020 sul DPCM del 18 ottobre 2020 adempimenti dell'amministrazione e delle istituzioni scolastiche;
- Ordinanza Regione Lombardia n. 624 del 27/10/2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.
- Nota MI n. 1990 del 5 novembre 2020 chiarimenti sull'articolo 1 comma 9 lettera s) del DPCM 3/11/2020. Pertanto a partire dalla scuola primaria, dunque, **la mascherina dovrà essere indossata sempre**, da chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e **indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali)** previste dai precedenti protocolli, "salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina", le cui specifiche situazioni sono dettagliate nella sezione 2.9 del DPCM.
- DPCM del 2 marzo 2021, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».
- Ordinanza Regione Lombardia n. 714 del 4/3/2021 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in relazione al territorio della Regione Lombardia. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.


- Nota MI n. 343 del 4 marzo 2021 sul DPCM del 2 marzo 2021;
- Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2021 del 13 marzo 2021 - Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione anti-COVID-19: “Misure di prevenzione e controllo non farmacologiche”
 - o Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), nel documento del 15 febbraio 2021, ha valutato il rischio di trasmissione associato all’introduzione e alla diffusione nella comunità delle varianti di SARS-CoV-2 **come alto/molto alto per tutta la popolazione e molto alto per gli individui vulnerabili**;
 - o Relativamente al distanziamento fisico, non vi sono evidenze scientifiche che dimostrino la necessità di un incremento della distanza di sicurezza a seguito della comparsa delle nuove varianti virali; tuttavia, si ritiene che **un metro rimanga la distanza minima da adottare e che sarebbe opportuno aumentare il distanziamento fisico fino a due metri**, laddove possibile e **specialmente in tutte le situazioni nelle quali venga rimossa la protezione respiratoria** (come, ad esempio, in occasione del consumo di bevande e cibo);
- Art.1 e 2 del D.L. 1 aprile 2021, n. 44 “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;
- Nota MI n. 491 del 6 aprile 2021 avente per oggetto: *Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44 “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”*. Quadro sintetico e note di supporto per le istituzioni scolastiche;
- Nota prot. n. 662 della Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico 12 marzo 2021, avente per oggetto: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, articolo 43 - alunni con bisogni educativi speciali e degli alunni con disabilità (riguardante l’attenta valutazione dei singoli casi da parte delle istituzioni scolastiche di contemperare le esigenze formative dell’alunno declinate nel PEI o PDP con le fondamentali misure di sicurezza richieste dal citato DPCM a tutela del diritto alla salute).

CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO

Il rischio da contagio da SARS-CoV-2, in occasione della ripresa del lavoro, deve tener conto di **tre variabili**:

- **Esposizione**: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);
- **Prossimità**: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
- **Aggregazione**: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell’azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, **istruzione**, ecc.).

Questi profili di rischio possono assumere una **“diversa entità** ma allo stesso tempo **modularità in considerazione delle aree** in cui operano gli insediamenti produttivi, delle **modalità di organizzazione del lavoro e delle specifiche misure preventive adottate”**.



Matrice di rischio: verde = basso; giallo = medio-basso; arancio = medio-alto; rosso = alto

TABELLA DI RIEPILOGO DELLE CLASSI DI RISCHIO DI AGGREGAZIONE SOCIALE				
Codice Ateco 2007	Descrizione	Classe di aggregazione sociale	Classe di Rischio integrato	SETTORI ATTIVI/SOSPESI DM 25/03 MISE
P	ISTRUZIONE			
85	ISTRUZIONE	3	MEDIO-BASSO	ATTIVO

Il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, adottato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) e pubblicato dall'Inail (Inail 2020), ha definito la classificazione dei livelli di rischio connessi all'emergenza sanitaria per i differenti settori produttivi secondo la classificazione vigente ATECO.

Dall'analisi del livello di rischio connesso al settore scolastico, (ATECO 85 – ISTRUZIONE) si evidenzia un livello attribuito di rischio integrato medio-basso ed un rischio di aggregazione medio-alto.

La classificazione evidenzia **L'AGGREGAZIONE** quale **ELEMENTO PRINCIPALE DEL RISCHIO NELLE SCUOLE**.

RESPONSABILITÀ

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, considerato il "combinato disposto" dal DM 382/98 che lo individua Datore di Lavoro e/o D. Lgs. 165/01 "Dirigente al quale spettano i poteri di gestione" e art. 18 c. 3bis del D.Lgs. 81/08 e 106/09 "obbligo di vigilanza in capo al DL in ordine all'adempimento degli obblighi";

Con riferimento al contenuto dell'Allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020 "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali" e alle successive modifiche ed integrazioni, **HA L'OBBLIGO DI ADOTTARE IL PROTOCOLLO e VIGILARE affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.**

Il datore di lavoro HA L'OBBLIGO DI INFORMARE i lavoratori circa i rischi connessi allo svolgimento delle attività e **DIFFONDERE EVENTUALI REGOLE E MISURE COMPORTAMENTALI** in caso di emergenze ed eventi anche se non strettamente connesse ad un'esposizione lavorativa.

Poiché il datore di lavoro **risponde** penalmente e civilmente delle **infezioni di origine professionale** solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa;

con comunicato stampa del 15 maggio 2020, l'**INAIL ha chiarito** che dal riconoscimento come **infortunio sul lavoro per Covid-19 dei lavoratori, non discende automaticamente l'accertamento della responsabilità penale e civile del datore di lavoro, in quanto sono diversi i presupposti** per l'erogazione di un indennizzo Inail per la tutela relativa agli infortuni sul lavoro e quelli per il riconoscimento della responsabilità civile e penale del datore di lavoro che non abbia rispettato le norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Al riguardo, si deve ritenere che la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità in relazione all'andamento epidemiologico, rendano peraltro estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoro.

TERMINI E DEFINIZIONI

Virus [dal lat. virus «veleno»]

Particella infettiva di dimensioni submicroscopiche capace di determinare una malattia.

Quando un virus riesce a penetrare all'interno di una cellula con la quale è venuto in contatto, il suo genoma si integra nel materiale genetico della cellula ospite alterandone così il patrimonio genetico e obbligandola a sintetizzare acidi nucleici e proteine virali e quindi alla replicazione del virus.

Droplet

In campo medico **indica** una delle innumerevoli **goccioline di secrezioni respiratorie e salivari, di diametro minimo di 5 µm**, che vengono espulse quando si starnutisce e si tossisce, **possono coprire distanze fino a 2 m e rimangono per un breve tempo sospese nell'aria**. Sono una fonte comune di diffusione di agenti patogeni da una persona all'altra.


Si trasmette in **maniera diretta** (tosse, starnuti, colloquio a distanza molto ravvicinata), ma anche **indirettamente** (dispersione delle goccioline e secrezioni su oggetti e superfici).

Con riferimento alla Circolare del Ministero della Salute del 27 febbraio 2020

Caso sospetto: Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:

- storia di viaggi o residenza in Cina o in altre zone colpite dal virus;
- contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da SARS-CoV-2;
- ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da SARS-CoV-2.

Caso probabile: Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus.



Caso confermato: Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell'Istituto Superiore di Sanità per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.

Contatto stretto:

- Operatore sanitario o altra persona impiegata nell'assistenza di un caso sospetto o confermato di COVID-19
- Personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni di SARS-CoV-2
- Essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso sospetto o confermato di COVID-19
- Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19
- Aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive di un caso sospetto o confermato di COVID-19, compagni di viaggio o persone addette all'assistenza, e membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo indicando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo).

Circolare del Ministero della Salute prot. n. 32850 del 12 ottobre 2020 - COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena:

- **L'isolamento** dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell'infezione;
- **La quarantena**, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l'obiettivo di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi;
- **Casi positivi asintomatici:** Le persone asintomatiche **risultate positive** alla ricerca di SARS-CoV-2 **possono rientrare in comunità** dopo un periodo di **isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività**, al termine del quale risulti eseguito **un test molecolare con risultato negativo** (10 giorni + test);
- **Casi positivi sintomatici:** Le persone sintomatiche **risultate positive** alla ricerca di SARS-CoV-2 **possono rientrare in comunità** dopo un periodo di **isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi** (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da **un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi** (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test);
- **Casi positivi a lungo termine:** Le persone che, **pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive** al test molecolare per SARS-CoV-2, **in caso di assenza di sintomatologia** (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia 4 che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) **da almeno una settimana, potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi**. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d'intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato);
- **Contatti stretti asintomatici:** I **contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati** e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:

- un periodo di **quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso**;
 - oppure
 - un periodo di **quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.**
- **Referente scolastico COVID-19:** Il Referente scolastico per COVID-19 svolge un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di prevenzione. In presenza di casi confermati COVID-19 a scuola, il Referente collabora con il Dipartimento di prevenzione nell'attività di tracciamento dei contatti fornendo: l'elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato, l'elenco degli insegnanti/educatori/esperti che hanno svolto attività all'interno della classe in cui si è verificato il caso confermato, elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi (per gli asintomatici considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi) e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi (o della diagnosi), elenco degli alunni/operatori scolastici con fragilità ed eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.

Con riferimento al D.M. n. 274/1997 "regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione"

- **Pulizia**
Sono attività di **pulizia** quelle che riguardano il complesso di **procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia** da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza.
- **Disinfezione**
Sono attività di **disinfezione** quelle che riguardano il complesso dei **procedimenti e operazioni atti a rendere sani** determinati ambienti confinati e aree di pertinenza **mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni.**
- **Sanificazione**
Sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti **mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione** e/o di disinfestazione ovvero **mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima** per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.

RISCHI PREVALENTI


I possibili danni alla salute sono prevalentemente quelli da **sindrome respiratoria acuta** e rispetto alla comunità scolastica di **generare potenziali focolai epidemici.**

AZIONI E MODALITÀ

Un nuovo Coronavirus (nCoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo.

Il nuovo Coronavirus (ora denominato SARS-CoV-2 e già denominato 2019-nCoV) appartiene alla stessa famiglia di virus della Sindrome Respiratoria Acuta Grave (SARS) ma non è lo stesso virus.

L'OMS ha annunciato che **la malattia** respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata denominata: **"COVID-19"** (dove **"CO"** sta per corona, **"VI"** per virus, **"D"** per disease (*tradotto è patologia*) e **"19"** indica l'anno in cui si è manifestata).



SINTOMI

Si tratta di una patologia respiratoria i cui sintomi più comuni sono **febbre e tosse**. In una certa percentuale di casi si presentano sintomi più severi quali **difficoltà respiratorie e polmonite**. Raramente può essere fatale. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani a causa di comorbidità dovute a patologie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache o, più in generale, immunodepresse.

TRASMISSIONE

La prevenzione, che inizia con le misure igienico sanitarie, è fondamentale per ridurre i contagi in quanto i coronavirus umani una volta fuori dal corpo mantengono per un certo tempo la capacità di infettare, è pertanto facile che avvenga la trasmissione uomo-uomo.

Le **vie di trasmissione** sono:

- **aerea**: tramite la saliva, con tosse e starnuti;
- **per contatto delle mani**, che hanno toccato superfici contaminate dal virus, con le mucose di occhi, naso, bocca.

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

Secondo i dati attualmente disponibili, le **persone asintomatiche** sono la causa più frequente di **diffusione del virus**. L'OMS considera non frequente l'infezione da nuovo coronavirus prima che sviluppino sintomi.

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 11 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione.

TRATTAMENTO

Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus, al momento sono disponibili i vaccini della Pfizer/BioNTech e di Moderna ed Astrazeneca contro la COVID-19 autorizzati dall'EMA e dall'AIFA.

L'8 marzo parte in Regione Lombardia il piano vaccinale per il personale scolastico. La vaccinazione mira a fornire una protezione diretta delle persone vaccinate contro le evoluzioni gravi della malattia e a ridurre o prevenire l'ospedalizzazione e i decessi.

Si tratta di vaccini a RNA messaggero, che agiscono attraverso l'iniezione di un frammento del materiale genetico (RNA) del microbo, avvolto in una nano particella costituita da diversi lipidi (liposomi).

LA SITUAZIONE ATTUALE E' IN CONTINUA EVOLUZIONE E LE CONSIDERAZIONI FATTE SOPRA POTREBBERO MUTARE AL VARIARE DELLE CONDIZIONI E DELLE CONOSCENZE SCIENTIFICHE FIN QUI NOTE.

MISURE DI SICUREZZA

Il nuovo Coronavirus, essendo un “nuovo” virus che può comportare danni anche gravi alla salute dell’uomo, **costituisce un agente biologico** che, in quanto tale, **deve essere classificato all’interno delle 4 classi di appartenenza** di tutti gli agenti biologici potenzialmente rischiosi per l’uomo (art. 268 d.lgs. 81/08 e s.m.i.).

La classe di appartenenza, a volte erroneamente considerata sinonimo di “pericolosità” dell’agente biologico, è una classificazione dinamica che tiene conto dei vari fattori che aiutano il Datore di Lavoro a correttamente gestire il rischio biologico per i dipendenti.

I fattori che determinano l’appartenenza ad una specifica classe sono: l’infettività, la patogenicità, la virulenza e la neutralizzabilità.

Inizialmente, come definito dall’ICTV (dall’International Committee on Taxonomy of Viruses) è stata assegnata al COVID-19 **la classe 2** degli agenti biologici secondo l’Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08 [descrittore classe 2: Un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori è **poco probabile che si propaga** nella comunità sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche]

La nuova Direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020, direttiva dell’Unione Europea che “modifica l’allegato III della direttiva 2000/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inserimento del SARS-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell’uomo e che modifica la direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione” **inserisce il virus SARS-CoV-2 nel gruppo 3**. [descrittore classe 3: Un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori l’agente biologico **può propagarsi nella comunità**, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche].

Sulla base di questa classificazione si può analizzare come si deve comportare il Dirigente Scolastico verso questo particolare agente biologico.

Il contagio da COVID-19 **NON RAPPRESENTA UN RISCHIO DI NATURA PROFESSIONALE** (proprio dell’attività svolta) presente **NELL’ATTIVITÀ SCOLASTICA**, **tutti siamo potenzialmente esposti al rischio di contagio** a prescindere dall’attività lavorativa svolta, **pertanto risulta sufficiente adottare le comuni misure precauzionali della diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria** (l’attività scolastica svolta nell’IIS “L. Da Vinci – Ripamonti” non presenta un rischio proprio o aspetti peculiari tali da elevare il rischio al rango di rischio generico aggravato come indicato dalla circolare INAIL 13/2020).

L’art. 17 (Norme in materia di sicurezza sul lavoro relative ad agenti biologici) **del Decreto Ristori bis (D.L. n. 149/2020)**, sostituisce gli allegati XLVII e XLVIII del D.Lgs. n. 81/2008, **concernenti le misure di sicurezza sul lavoro relative agli “agenti biologici classificati”**, innalzando le misure e i livelli di contenimento dei laboratori e negli impianti in cui si trattano agenti biologici con diversi indici di rischio (il Sars-CoV-2 appartiene agli agenti con indice 3).

Sotto tale profilo, l’art. 17 rappresenta un recepimento immediato in via integrale della nuova versione degli allegati della normativa europea.

Come ricorda l’INAIL sul suo sito istituzionale, **le patologie causate da agenti biologici sono inquadrate come malattie-infortunio** sulla base dell’assimilazione del concetto di causa virulenta a quello di causa violenta.

*Dunque, anche se i primi destinatari delle norme sono le strutture sanitarie e veterinarie nonché i processi industriali che in qualche modo usino agenti biologici degli stessi gruppi 2, 3 e 4, **si ritiene da più parti che siano almeno in teoria coinvolti anche tutti i datori di lavoro** tenuti alla valutazione di tutti i rischi ex art. 28 TUSL, in aggiunta a tutte le altre disposizioni di sicurezza anti-contagio applicabili alle aziende a seguito dei provvedimenti d’urgenza emanati per il contrasto alla pandemia da Covid-19 e dei diversi Protocolli sottoscritti per lo stesso motivo dalle parti sociali.*

Il Datore di Lavoro aggiorna la valutazione dei “rischi biologici classificati” mediante il contenuto del presente documento, costituendone allegato, con le conseguenti misure di sicurezza:

- a. identificando, durante il periodo di emergenza, **misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, igieniche e comunicative**, adeguate al rischio da esposizione a SARS-CoV-2, **nell’ottica della tutela della salute dei lavoratori e dell’utenza**, tenendo presente i criteri già individuati dal CTS per i protocolli di settore, anche facendo riferimento ai documenti di indirizzo prodotti da ISS e INAIL:
 1. Il **rischio di aggregazione e affollamento** e la possibilità di prevenirlo in maniera efficace nelle singole realtà e **nell’accesso a queste**;
 2. **La prossimità delle persone** (es. lavoratori, utenti, ecc.) **rispetto a contesti statici** (es. persone tutte ferme in postazioni fisse), **dinamici** (persone in movimento) **o misti** (contemporanea presenza di persone in posizioni fisse e di altre in movimento);
 3. L’effettiva **possibilità di mantenere la appropriata mascherina** da parte di tutti nei contesti raccomandati;
 4. Il **rischio** connesso alle principali vie di trasmissione (droplet e contatto) in particolare alle **contaminazioni da droplet in relazione alle superfici di contatto**;
 5. La concreta **possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani**;
 6. L’adeguata **aerazione negli ambienti al chiuso**;
 7. L’adeguata **pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici**;
 8. La disponibilità di una **efficace informazione e comunicazione**;
 9. La capacità di promuovere, **monitorare e controllare** l’adozione delle misure **definendo i conseguenti ruoli**.
- b. ponendo particolare attenzione alla **gestione dei casi di sospetta sintomatologia da Covid-19** che dovessero rilevarsi negli uffici tra il personale e l’utenza;
- c. garantendo misure di controllo ai fini del mantenimento, in tutte le attività e nelle loro fasi di svolgimento, della misura del **distanziamento interpersonale di almeno un metro o di almeno 2 tra cattedra insegnante e studente**);
- d. garantendo, se del caso, oltre alla **sorveglianza sanitaria** già prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche la sorveglianza sanitaria per **lavoratori in particolari condizioni di fragilità**;

L’esposizione al COVID-19 dal punto di vista del meccanismo di possibile contaminazione e di valutazione del rischio è analogo ad esempio al rischio influenzale.

Di conseguenza il **COVID-19** rappresenta un rischio biologico generico, **la valutazione del rischio connessa alla compresenza di persone nella sede scolastica**, induce ad adottare nell’IIS “L. Da Vinci – Ripamonti” le stesse adottate per tutta la popolazione, che seguano la logica della precauzione ed attuino le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

La corretta applicazione da parte del datore di lavoro (in prima persona Responsabile della salute e della sicurezza dei lavoratori) di **MISURE PRECAUZIONALI**, quali **l’igiene delle mani, l’igiene respiratoria e il distanziamento sociale**, può ridurre notevolmente il rischio di infezione.

Pertanto:

- nell’Istituto vengono attuate le indicazioni fornite dal CTS per il settore scolastico e delle linee guida stabilite a livello nazionale, secondo le specificità e le singole esigenze connesse alla peculiarità del territorio e dell’organizzazione delle attività scolastica, al fine di tutelare la salute delle persone presenti all’interno degli istituti e garantire la salubrità degli ambienti;
- il Dirigente scolastico, Datore di lavoro, **per prevenire la diffusione del Virus INFORMA** tramite mail e sito istituzionale tutto il personale, gli studenti, le famiglie degli alunni e chiunque entri nei locali dell’Istituto;

In particolare, le informazioni riguardano:

- sul rispetto delle **norme di igiene** che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola;
- l'**obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;**
- il **divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo** (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37,5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.);
- l'**obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico** (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- la **formazione e l'aggiornamento in materia di Didattica digitale integrata e COVID-19**, nonché l'obbligo di redigere un nuovo patto di corresponsabilità educativa;
- l'**obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico** o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto.

Misure di sistema ed organizzative:

Nella sede centrale e anche nelle succursali, **SI È PROCEDUTO ALLA MAPPATURA DEGLI SPAZI**, tenendo conto di tutte le possibili situazioni di assembramento con un'analisi di dettaglio dei punti comuni quali gestione dei percorsi di entrata, uscita, spostamenti interni alla scuola, orari, ricreazione, attività motorie, etc..

Dai sopralluoghi e rilievi della superficie e della disposizione degli accessi di aule/laboratori, destinati a tutte le attività didattiche in rapporto al numero di alunni e di personale, **È EMERSA LA POSSIBILITÀ DI GARANTIRE LA DIDATTICA IN PRESENZA A TUTTI GLI STUDENTI** nei limiti numerici fissati durante le iscrizioni, **nel rispetto del distanziamento fisico** (Il layout delle aule destinate alla didattica è stato rivisto con una rimodulazione dei banchi, dei posti a sedere e degli arredi scolastici, al fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro tra le rime buccali degli alunni ed almeno 2 m tra la postazione dell'insegnante ed alunno, anche in considerazione dello spazio di movimento) con **ACCESSI SEPARATI PER LE DIVERSE CLASSI**.

L'organizzazione scolastica è stata rimodulata previe delibere regolamentari e didattiche, con **INTERVENTO SULL'ORARIO DI INIZIO DELLE LEZIONI** (in considerazione dei trasporti), **L'ARTICOLAZIONE DELL'UNITÀ ORARIA DI INSEGNAMENTO** (per conciliare i tempi della didattica con quelli della sicurezza legati alla disinfezione di mouse, tastiera, monitor touch, cattedra e areazione) e l'armonizzazione con il tempo scuola (monte ore delle discipline), coerentemente con le dotazioni organiche di personale e con gli spazi della scuola che consentano l'ottimizzazione e il potenziamento delle risorse, degli spazi e adeguate soluzioni organizzative.

Negli spazi comuni, aree di ricreazione, corridoi, sono stati realizzati percorsi che garantiscano il distanziamento tra le persone, limitando gli assembramenti, anche attraverso apposita segnaletica.

Lo svolgimento della ricreazione è prevista, ad orario completo, in classe con fornitura del pasto in "lunch box" prenotabile dal gestore bar mediante specifica app, mentre le attività motorie compatibilmente con le condizioni di sicurezza e meteorologiche, si svolgeranno all'aperto, valorizzando lo spazio esterno quale occasione alternativa di apprendimento.

PER LE ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE FISICA, qualora svolte al chiuso (es. palestre), tenuto conto:

- delle linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo sport in data 19 maggio 2020

- della scheda tecnica “palestre” contenuta nell’allegato 9 “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive del 6 agosto 2020;
- della necessità di dover tener conto dell’incidenza dei fattori ambientali nella trasmissione del virus e le ricadute nell’individuazione del distanziamento (Lo spostamento d’aria causato dallo studente durante l’attività sportiva e/o il posizionamento in scia, possono facilitare la contaminazione da droplet su distanze maggiori rispetto alla misura canonica di distanziamento sociale. In queste circostanze, più elevato è il vento/massa d’aria spostata, maggiore sarà il distanziamento richiesto per garantire le condizioni di sicurezza in quanto il virus può diffondere anche via aerosol).
- che la via di trasmissione più frequente è quella respiratoria, in seconda analisi **quella da superfici contaminate con il tramite delle mani e un successivo contatto con le mucose orali, nasali e con le congiuntive.**

dovrà essere garantito:

- presenza in Palestra di **1 classe per volta** (preferibilmente n. 2 ore continuative)
- **un distanziamento interpersonale** che dovrà sempre essere almeno di un metro in assenza di attività sportiva e di due metri nella pratica sportiva e adeguata aerazione;
- di **utilizzare** in palestra **apposite calzature** previste esclusivamente a questo scopo;
- **evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività fisica**, ma riporli in zaini o borse personali e, una volta rientrati a casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti;
- la sanificazione della palestra prima dell’arrivo della nuova classe;
- l’igienizzazione e custodia delle attrezzature comuni utilizzate;
- favorire il **ricambio d’aria** negli ambienti interni.

Sono inoltre sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da **privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico all’interno delle aree individuate nei layout delle palestre di pertinenza dell’IIS “L. Da Vinci – Ripamonti”**

Misure di prevenzione:

- il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- informazioni al proprio personale e all’utenza;
- modalità di accesso;
- modalità di accesso dei fornitori esterni;
- pulizia e sanificazione;
- precauzioni igieniche personali;
- gestione spazi comuni, spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione;
- gestione del servizio di trasporto organizzato dall’Istituto con Pullmino;
- organizzazione scolastica (lavoro agile, turnazioni, rimodulazione degli spazi di lavoro per garantire il distanziamento sociale);
- entrata ed uscita dei dipendenti, degli studenti e genitori (dedicare una porta di entrata e una porta di uscita dall’edificio e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni);

- spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione;
- gestione di una persona sintomatica in azienda;
- sorveglianza sanitaria;
- aggiornamento del protocollo di regolamentazione (istituzione del Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle RSU d'Istituto e del RLS).

Misure di protezione:

- utilizzo dei Dispositivi di protezione individuale;
- installazione di barriere in plexiglass (in segreteria amministrativa sul bancone di ricevimento del pubblico in vicepresidenza e negli uffici del DSGA e Dirigente scolastico).

1 - INFORMAZIONI AL PROPRIO PERSONALE E ALL'UTENZA

I contenuti del presente Protocollo ad integrazione del DVR, nonché di tutti i documenti adottati allo scopo di affrontare efficacemente e nella massima sicurezza consentita l'erogazione dell'offerta formativa e dei servizi di competenza della scuola (integrazione al *Patto di corresponsabilità educativa*, *Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata*, *Progetto formativo di istituto su sicurezza e PCTO*, *Regolamenti di istituto* e documentazione informativa), sono oggetto di specifiche e iniziative di informazione e formazione.

Il presente **“Protocollo di sicurezza dell'IIS “Da Vinci - Ripamonti” contenente misure per la prevenzione ed il contenimento dell'emergenza epidemiologica SARS-CoV-2** è oggetto di pubblicizzazione verso tutto il personale, gli studenti e le famiglie ed i soggetti che a vario titolo potrebbero accedere all'Istituto, mediante:

- pubblicazione sul sito della scuola;
- invio mediante mailing list a tutto il personale docente e non docente;
- pubblicazione all'interno del registro elettronico, visibile a famiglie e studenti di tutte le classi;
- esposizione in formato cartaceo (in versione integrale o nella forma di “estratti”) in posizione ben visibile all'ingresso della scuola e nei principali ambienti di svolgimento delle attività didattiche e dei servizi erogati dalla scuola.

L'informazione essenziale è garantita attraverso cartelli informativi dedicati:

- alle misure igieniche da osservare (lavaggio mani, uso mascherina, distanziamento ...), esposti in punti ben visibili;
- segnaletica orizzontale con indicazione dei percorsi o funzionali al mantenimento delle distanze;
- cartelli illustranti obblighi e divieti;
- avvisi, direttive interne, comunicati esposti agli ingressi e nei luoghi a destinazione comune;

L'Istituto scolastico fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento:

- al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto **utilizzo dei DPI** per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio (allegati n. 4 – 9 -12);
- alle modalità di comunicazione da parte dei lavoratori al Datore di Lavoro (allegato n. 13):
 - **della variazione del proprio stato di salute legato all'infezione da SARS-CoV2** quale contatto con caso sospetto, inizio quarantena o isolamento domiciliare fiduciario, riscontro di positività al tampone;

- della “**situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse**” dovuta a situazioni cliniche non correlabili all’attività professionale;
- alle **misure igieniche** da seguire per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio : (allegati n. 1 – 2 -3)
 - lavare accuratamente le mani con acqua e sapone;
 - evitare di toccare occhi, naso e bocca se non si è lavato le mani;
 - coprire con il gomito flesso o con fazzoletti di carta la bocca ed il naso quando si starnutisce o si tossisce;
 - porre attenzione all’igiene delle superfici;
 - evitare i contatti stretti e prolungati con persone con sintomi influenzali;
 - utilizzare la mascherina;
- alle **regole ed ai divieti di accesso nell’Istituto scolastico** al rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (allegati n. 5 – 6 - 7 - 10 -11)
 - rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
 - dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso in azienda, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) per cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
 - informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
- alla **condivisione con studenti e famiglie** delle misure organizzative, igienico-sanitarie e dei comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 mediante “Integrazione del Patto di corresponsabilità”.

https://www.davinciripamonti.edu.it/copia-sito/wp-content/uploads/2020/09/integrazione_patto_di_corresponsabilita_educativa_covid.pdf

- alla **Procedura operativa per la gestione a scuola di casi sospetti COVID** (circolare interna n. 10 del 17/9/2020)

https://www.davinciripamonti.edu.it/copia-sito/wp-content/uploads/2020/09/Circolare_10DP.pdf

2 - MODALITÀ DI INGRESSO IN ISTITUTO

2.1 - DEL PERSONALE SCOLASTICO, DEGLI STUDENTI E DELL’UTENZA ESTERNA

Condizioni per l’ingresso e la presenza a scuola di studenti, personale scolastico ed utenza esterna

Per tutte le categorie valgono, per l’ingresso in istituto, le seguenti misure:

- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C; ne deriva l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di contattare il proprio MMG o il PLS. Qualora si rilevino una temperatura oltre i 37.5° o sintomi compatibili con COVID-19 successivamente all’accesso a scuola si applicheranno le procedure prescritte nel Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 Rev. del 28 agosto 2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” e da ATS Insubria;
- non rientrare nella casistica per la quale le autorità sanitarie competenti ritengono sussistere condizioni di pericolo [essere risultato positivo al tampone o essere stato a contatto stretto con

- persone positive, per quanto di propria conoscenza, e quindi essere in quarantena o in isolamento domiciliare fiduciario];
- l’obbligo di seguire tutte le disposizioni delle autorità competenti e del dirigente scolastico; in primo luogo rispettare rigorosamente il distanziamento fisico di almeno un metro; **indossare sempre la mascherina nell’Istituto; osservare le regole di igiene delle mani** (i dispenser sono a disposizione agli ingressi/uscite, sui piani, nelle aule/Laboratori, Palestra, nei pressi dei servizi igienici) **e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene;**
- seguire i percorsi di accesso e di uscita segnalati da barriere e segnaletica orizzontale dalle segreterie o dagli uffici e verso le aule/laboratori.

Al Datore di Lavoro ed al personale è **fortemente raccomandato di utilizzare** l’App “Immuni”.

Allo scopo è stato creato l’Allegato n. 10

** La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, avviene ai sensi della disciplina privacy vigente. 1) La temperatura viene rilevata senza registrare il dato acquisto. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali; 2) Il lavoratore viene informato circa il trattamento dei dati personali mediante informativa che può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. 3) In caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, sono assicurate modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie sono assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.*

Misurazione della temperatura alle diverse categorie di soggetti.

A maggior tutela della comunità scolastica, si mantiene l’obbligo di misurazione della temperatura per il personale scolastico e le persone esterne alla comunità scolastica al momento dell’ingresso in istituto, ad opera di personale interno designato, in ottemperanza a quanto disposto da Regione Lombardia con Ordinanza n. 620 del 16 ottobre 2020, art. 1.5.

Alle famiglie si raccomanda invece, nello spirito di reciproca collaborazione ed assunzione di responsabilità, **di assicurare un monitoraggio quotidiano dello stato di salute dei propri figli:** se questi ultimi presentano sintomi compatibili con COVID-19 (quali tosse, rinite, mal di gola, dolori articolari, cefalee, nausea, inappetenza accompagnata da spossatezza).

Segnalazione obbligatoria dei soggetti che manifestano sintomatologia sospetta.

E’ fatto altresì obbligo al personale scolastico di informare tempestivamente i referenti COVID circa l’eventuale insorgenza nei soggetti presenti in istituto di qualsiasi sintomo influenzale durante lo svolgimento dell’attività didattica o l’espletamento delle mansioni lavorative.

Accessi all’istituto dell’utenza esterna [genitori, esperti e formatori, personale di altre istituzioni scolastiche o rappresentanti di istituzioni ed enti]. L’accesso a scuola è consentito soltanto attraverso l’ingresso principale, subordinato alle seguenti condizioni e procedure:

- obbligo di indossare la mascherina per tutto il tempo di permanenza all’interno dell’edificio;
- misurazione della temperatura corporea mediante termoscanner, a cura del personale interno preposto,
- prima dell’accesso;
- igienizzazione delle mani mediante dispenser di gel posizionato all’ingresso;
- compilazione, a cura del personale addetto al servizio di portineria, dell’apposito “registro degli accessi”, come da indicazione del PROTOCOLLO SCUOLE, dal quale risultino gli estremi anagrafici del soggetto, il recapito telefonico, la data e l’ora di ingresso e d’uscita ed i locali in cui si reca; il registro deve essere firmato dall’interessato.

Per i contatti con gli uffici amministrativi e di presidenza è in ogni caso da preferire, in tutti i casi in cui sia possibile, la modalità a distanza, utilizzando i recapiti telefonici e gli indirizzi di posta elettronica istituzionali. In caso di necessità di accesso fisico all'Istituto, è in ogni caso obbligatorio procedere mediante richiesta di appuntamento, salvo casi di reale e motivata urgenza.

Precisazioni relative ad ingressi ed uscite degli studenti

Le fasi dell'ingresso e dell'uscita dall'edificio scolastico, in corrispondenza rispettivamente con l'inizio e il termine delle attività didattiche, costituiscono occasioni a elevato rischio di assembramento e dunque di potenziale indebolimento delle misure di contrasto del contagio. Inoltre gli eventuali assembramenti degli studenti all'esterno dei cancelli della scuola avvengono sulla pubblica via, ovvero in spazi estranei alla giurisdizione dell'istituto, oltretutto in condizioni di rischio a motivo del transito di automezzi.

Si stabilisce, al fine di limitare il rischio di assembramento che **l'ingresso degli studenti, in ciascuna sede scolastica, avvenga tramite accessi differenti e separati** e con l'adozione delle seguenti misure:

- presenza, se possibile, all'esterno dell'Istituto, di personale incaricato di vigilare sul rispetto degli obblighi di distanziamento e di uso della mascherina;
- gli allievi possono iniziare l'ingresso negli edifici scolastici dieci minuti prima dell'inizio delle lezioni, in modo da permettere ai collaboratori scolastici preposti il controllo del possesso delle mascherine chirurgiche da parte degli studenti, l'igienizzazione delle mani e la misurazione della temperatura corporea;
- Per assicurare che le indicazioni vengano seguite dagli studenti le classi sono accompagnate sino ai cancelli dai docenti in servizio nell'ultima ora di lezione di ciascun gruppo classe.

Per quanto riguarda le modalità di gestione oraria dell'ingresso degli studenti e quelle relative alla giustificazione di assenze (ivi compreso il caso di studenti in quarantena o in isolamento domiciliare fiduciario), ingressi ritardati ed uscite anticipate si rimanda a specifica indicazione nell'integrazione del Regolamento d'Istituto.

Precisazioni relative ad ingressi ed uscite di docenti e personale ATA

Tutti i docenti ed il personale ATA accedono all'istituto dall'ingresso principale; sono tutti tenuti a entrare indossando la mascherina (fornita periodicamente dalla scuola in pacchetti da 10), a procedere all'immediata sanificazione delle mani mediante l'apposito erogatore di gel e a sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea mediante *termoscanner*, a cura dell'operatore in servizio

2.2 - MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

Oltre a quanto indicato sopra (Accessi all'istituto dell'utenza esterna)

- L'ingresso di fornitori esterni è consentito solo per reali necessità;
- Gli autisti dei mezzi di trasporto **devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per alcun motivo**. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro;
- Per fornitori di servizi/trasportatori/o altro personale esterno **sono destinati servizi igienici dedicati**, è fatto assoluto **divieto di utilizzo dei servizi del personale dipendente**;
- I visitatori esterni quali manutentori, che accedono per motivi di necessità aziendale, **devono sottostare a tutte le regole aziendali**, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali.

Allo scopo è stato creato l'Allegato n. 7.

3 - ORGANIZZAZIONE COMPLESSIVA DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE – GESTIONE DEGLI SPAZI INTERNI DELL'ISTITUTO

3.1 - GESTIONE DEGLI SPAZI ED ORGANIZZAZIONE COMPLESSIVA DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE

Il PROTOCOLLO SCUOLE impone il distanziamento fisico di almeno un metro da bocca a bocca quale misura irrinunciabile per la prevenzione del contagio da Covid-19, sulla base delle indicazioni scientifiche e tecniche del DOCUMENTO CTS, riprese anche in altri documenti normativi e/o tecnici. La scelta della soluzione da adottare nell'organizzazione delle attività didattiche è stata perciò preceduta sia da un accurato esame delle norme e dei documenti tecnici pubblicati che da un'attenta revisione della configurazione di tutti gli spazi a disposizione nell'edificio. Per ottimizzare gli spazi destinati alle attività didattiche si è proceduto all'eliminazione degli arredi non indispensabili, spostando all'esterno delle aule quelli ingombranti (es. armadi) e procedendo all'assegnazione delle aule in relazione al numero di studenti e al numero di insegnanti ed educatori, inserendo nelle stesse i banchi più idonei a disposizione o richiesti in fornitura agli Enti preposti.

Si è analizzata (ma non è stata ancora realizzata in tutte le sedi) la possibilità della presenza di fibra ottica nelle diverse sedi dell'Istituto scolastico, del potenziamento degli access point e della connessione wi-fi, accompagnate dall'acquisto già effettuato di device per l'attività didattica in classe e per supportare gli studenti impegnati nella didattica a distanza e dal potenziamento della strumentazione digitale presente nelle aule, con acquisto di monitor multimediali.

Tutto ciò è stato pianificato in applicazione della raccomandazione del PIANO SCUOLA di assicurare tendenzialmente a tutti gli studenti uguale offerta formativa e, nel caso degli allievi della scuola secondaria di 2° grado, di garantire l'offerta formativa curricolare anche attraverso il ricorso alla didattica a distanza, sotto forma di "didattica digitale integrata", qualora non sussistessero le condizioni necessarie per la presenza a scuola di tutti gli studenti [cfr. PIANO SCUOLA, sulla base delle indicazioni del DOCUMENTO CTS; PROTOCOLLO SCUOLE; INDICAZIONI I.S.S., e le LINEE GUIDA DDI].

Per il dettaglio dell'organizzazione degli spazi didattici dell'Istituto per l'a.s. 2020-21 si veda l'**allegato 16 "Layout spazi nel rispetto del distanziamento ed indicazione del numero massimo di persone per ciascuno spazio"**.

Come conseguenza di quanto sin qui illustrato si è deciso per il presente anno scolastico la seguente organizzazione complessiva delle attività didattiche:

- a. **Per tutte le classi** didattica in presenza (assegnando ad esse le aule più ampie che permettessero i distanziamenti previsti dalla normativa in vigore o cambio interno di destinazione d'uso);
- b. **Accesso ai Laboratori specialistici di settore** con obbligo di utilizzo delle mascherine chirurgiche per tutto il tempo di permanenza nel laboratorio anche in situazione statica (gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo di tale dispositivo)

Inoltre, anche per rispondere alle esigenze poste dal sistema dei trasporti pubblici all'interno dei tavoli provinciali attivati da maggio a luglio 2020, si è adottato per il 2020-21 il seguente orario delle lezioni:

DIDATTICA IN PRESENZA			EVENTUALE DAD		
Unità di Lezione	Orario	Durata Lezione	Unità di Lezione	Orario	Durata Lezione
1ª ORA	9:00 – 9:50	45' e 5' di riposo	1ª ORA	9:00 – 9:45	40' e 5' di riposo
2ª ORA	9:50 – 10:40	45' e 5' di riposo	2ª ORA	9:45 – 10:30	40' e 5' di riposo
3ª ORA	10:40 – 11:30	45' e 5' di riposo	3ª ORA	10:30 – 11:15	40' e 5' di riposo
4ª ORA	11:30 – 12:20	45' e 5' di riposo	4ª ORA	11:15 – 12:00	40' e 5' di riposo
5ª ORA	12:20 – 13:10	45' e 5' di riposo	5ª ORA	12:00 – 12:45	40' e 5' di riposo

6 ^a ORA	13:10 - 14:00	45' e 5' di riposo	6 ^a ORA	12:45 - 13:30	40' e 5' di riposo
7 ^a ORA	14.00 – 14.50	45' e 5' di riposo	7 ^a ORA	13:30 – 14:15	40' e 5' di riposo

3.2 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA [D.D.I.]

Nel Piano approvato dal collegio dei docenti con delibera n. 8 dell'1 settembre 2020, cui si rimanda per gli approfondimenti in materia, sono previsti due diversi scenari di applicazione

- uno scenario “**ordinario**” in cui la DAD viene utilizzata come complementare alla didattica tradizionale in presenza, quindi divenendo DDI solo per studenti in isolamento o quarantena o in condizioni di fragilità a causa di patologie gravi o immunodepressi (nota ministero Istruzione n. 1871 del 14 ottobre 2020. Indicazioni sull'ordinanza del Ministro dell'istruzione 9 ottobre 2020, n. 134 relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi);
- uno scenario “**straordinario**” in cui, in caso di nuovo lockdown o disposizioni da parte delle Autorità (vedi Ordinanza Regione Lombardia n. 624 del 27/10/2020), la DAD diviene invece esclusiva.

In entrambi gli scenari sono assunti come obiettivi fondanti della DDI:

1. la rimodulazione delle progettazioni didattiche disciplinari;
2. l'individuazione dei contenuti essenziali, dei nodi concettuali interdisciplinari;
3. la fissazione dei criteri e modalità di erogazione della DDI;
4. la garanzia del processo di inclusività.

E' stato necessario procedere in avvio di anno scolastico ad una integrazione sia del Regolamento d'Istituto che del Patto educativo di corresponsabilità attualmente in vigore, poiché esso deve prevedere “infrazioni disciplinari legate a comportamenti scorretti assunti durante la didattica digitale integrata e con le relative sanzioni” [cfr. LINEE GUIDA DDI].

3.3 ATTIVITA' DIDATTICA IN AULA - NEI LABORATORI E NELLE OFFICINA DI MECCANICA – NELLE PALESTRE

Prima di entrare in classe gli studenti devono igienizzarsi le mani utilizzando gli appositi dispenser collocati all'ingresso delle aule e nei corridoi. Docenti e studenti in aula possono togliere la mascherina chirurgica nei momenti statici e per consumare cibi o bevande durante la pausa didattica.

Al fine di ridurre i rischi potenziali di assembramento, e conseguentemente di contagio ed per permettere una più agevole gestione delle prenotazioni di generi di consumo presso il bar interno alla scuola, gli studenti prenotano tramite apposita app, ricevono e consumano in aula.

Ogni docente, una volta entrato in aula deve disporre l'apertura delle finestre, se non già aperte, che non possono essere richiuse prima di dieci minuti; al termine della lezione il Collaboratore scolastico procede all'igienizzazione delle superfici con cui è venuto a contatto (in particolare piano della cattedra, tastiera, mouse e altre parti del PC), mediante i prodotti a disposizione nell'aula, il cui esaurimento va immediatamente segnalato all'ufficio tecnico, che devono provvedere al più presto a reintegrarli.

Nel corso dell'ora di lezione gli studenti possono uscire dall'aula, con autorizzazione del docente presente, per recarsi ai servizi ma solo singolarmente.

Nei “cambi d'ora”, quando gli insegnanti devono necessariamente lasciare incustodita una classe per raggiungerne un'altra prima che sia sopraggiunto il collega in orario nell'unità successiva, e comunque in tutte le circostanze in cui, giustificatamente, non dovesse essere presente un docente, gli studenti devono rimanere all'interno dell'aula e in ogni caso rispettare rigorosamente le vigenti regole di distanziamento e di prevenzione del contagio.

I collaboratori scolastici in servizio, qualora dovessero riscontrare che una classe si trova imprevedibilmente incustodita, devono segnalare tempestivamente la circostanza in vicepresidenza/Referente di Sede per gli immediati provvedimenti del caso.

Per i laboratori e le aule attrezzate:

Informatici: è stato modificato il Layout adottando il principio del distanziamento fisico;

Officina auto e laboratori OM2: è stato modificato il Layout adottando il principio del distanziamento fisico e per alcune operazioni specifiche con presenza al di sotto del metro di max. di due studenti, obbligo di mascherina chirurgica e rispetto delle norme di igiene. Nel caso di postazioni di lavoro non fisse (ad esempio allievi che operano in piedi, di fronte a banconi, pannelli attrezzati, ecc.), quali i **laboratori di termoidraulica** è stata predisposta specifica segnaletica per delimitare gli spazi di movimento degli studenti (ad esempio una linea segnalatrice gialla/nera) per il necessario mantenimento del distanziamento di almeno un metro tra un allievo e un altro o tra i gruppi di lavoro.

Meccanici, saldatura, ed Elettrici: non è stato possibile modificare il layout dei banchi o delle postazioni di lavoro a causa dei vincoli imposti dalla posizione rigida di gran parte delle macchine e/o attrezzature e dei cablaggi tecnici esistenti (elettrici, pneumatici, gas, ecc.). Per tale motivo il principio del *distanziamento fisico* è stato rispettato solo valutando, caso per caso, il numero massimo di allievi che possono operare con continuità ad almeno un metro di distanza l'uno dall'altro e considerando, sempre caso per caso, la possibilità che il personale (docente, ITP e tecnico di laboratorio) possa mantenere almeno due metri di distanza dall'allievo più vicino rimanendo nella propria postazione.

Il personale può spostarsi da essa e muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro degli allievi solo indossando la mascherina chirurgica, e toccare le stesse superfici utilizzate dallo studente solo se prima si è igienizzato le mani.

Particolare attenzione deve essere posta all'impiego promiscuo di attrezzature (per es. tastiere pc, mouse, oggetti di laboratorio) e alla loro accurata pulizia

Le palestre sono per definizione spazi ampi, per cui il principio del distanziamento fisico è facilmente rispettabile ancor più che è stata prevista la presenza di una sola classe per volta.

Per le attività motorie, dunque, è sufficiente garantire un distanziamento interpersonale tra gli allievi di almeno due metri ed altrettanto tra allievi e docenti, privilegiando le attività fisiche sportive individuali che lo permettono.

Gli spogliatoi annessi alle palestre dell'Istituto, non devono essere utilizzati mentre i servizi igienici sono utilizzabili nel rispetto del numero massimo di un allievo per volta.

E' in ogni caso essenziale curare la igienizzazione della palestra e degli spogliatoi prima dell'accesso di nuove classi.

Inoltre deve essere sottoscritto ed attuato il protocollo delle misure di prevenzione da SARS-CoV-2 tra Istituti scolastici della Scuola Secondaria Superiore (Palestra di via Scalabrini) e Protocollo sottoscritto tra Comune di Como Istituti Comprensivi di Como e Società Sportive (Palestra di via Magenta e Palestra c/o IC Como-Albate) per la pulizia, l'igienizzazione e la sanificazione delle palestre e degli spogliatoi durante e al termine delle attività didattiche antimeridiane da parte del personale delle scuole e al termine delle attività sportive pomeridiane e serali da parte del personale delle società sportive.

3.4 - INDICAZIONI RELATIVE A STUDENTI DVA, DOCENTI DI SOSTEGNO ED EDUCATORI

Nel corso delle attività didattiche non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo di tale dispositivo.

Dato che docenti di sostegno e educatori non possono espletare la propria prestazione professionale sempre nel rispetto del distanziamento di un metro dallo studente con certificazione L. 104/92, a tutte queste figure viene consegnata una visiera, che ciascuno dovrà provvedere a igienizzare personalmente e frequentemente.

L'effettiva capienza delle aule è stata definita tenendo conto, per le classi di cui fanno parte studenti certificati L. 104/92, della contestuale presenza di più figure (docente disciplinare, docente di sostegno, educatore). Agli studenti DVA è assicurata la costante presenza in aula, salvo diverse richieste presentate dalla famiglia.

3.5 - GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI NON DIDATTICI (AULA MAGNA - AULA DOCENTI – SERVIZI)

Per evitare assembramenti l'accesso agli spazi comuni non didattici interni all'edificio scolastico (ingresso, atrio, corridoi, sala insegnanti, servizi igienici, ecc) deve essere contingentato e limitato al tempo strettamente necessario, con mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro tra i presenti e – se in situazione dinamica – con uso obbligatorio della mascherina.

All'ingresso di tutti i locali ad uso comune, inclusi i servizi igienici, è posizionato un cartello indicante il numero massimo di persone cui è consentito l'accesso. Tutti i locali ad uso comune devono essere sempre adeguatamente aerati, mantenendo le finestre aperte almeno dieci minuti ogni ora, se in tali locali lavorano stabilmente unità di personale.

L'aula magna è uno spazio didattico di grande utilità per ospitare attività strutturate che non possono svolgersi all'interno dall'aula ordinaria, è utilizzata per riunioni degli organi collegiali e di gruppi di lavoro formati da studenti e/o docenti, ma solo nel rispetto del principio del *distanziamento fisico* di almeno un metro tra tutti gli allievi seduti e di almeno due metri tra il docente (o i docenti) e gli allievi più vicini. E' individuato il numero massimo di allievi che la possono utilizzare contemporaneamente e sono indicati i posti a sedere utilizzabili.

Con le stesse restrizioni di cui sopra l'aula magna può essere utilizzata per assemblee e per ogni forma di declinazione della partecipazione studentesca, privilegiando, tuttavia, l'uso di piattaforme digitali soprattutto quando sia difficile assicurare che non si creino assembramenti.

La sala insegnanti può essere regolarmente utilizzata, ma nel rispetto del principio del *distanziamento fisico* di almeno un metro tra tutti coloro che la occupano. E' quindi individuato il numero massimo di persone che possono accedervi contemporaneamente. Resta confermata anche per la sala insegnanti l'applicazione delle altre misure di prevenzione del rischio di contagio da COVID-19: utilizzo della mascherina chirurgica, l'areggiamento frequente dell'ambiente e la presenza di un dispenser di soluzione alcolica.

I servizi igienici sono punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio di contagio da COVID-19. E' quindi necessario da un lato porre particolare attenzione alle misure di pulizia e disinfezione quotidiane e ripetute dei locali e di tutte le superfici che possono essere toccate (compresa la rubinetteria), e, dall'altro, ad evitare assembramenti all'interno dei servizi: a tal fine l'ingresso è consentito al personale ed agli studenti del piano e ad una persona per volta. Le finestre devono rimanere sempre aperte, ed anche nei servizi igienici sono presenti dispenser di soluzione alcolica.

Per quanto riguarda il bar interno dell'istituto, può accedere il personale della scuola, ma nel rispetto rigido del principio del distanziamento fisico previsto e non superando il numero massimo di accessi consentiti.

Il responsabile del bar raccoglie preventivamente le prenotazioni dei generi di consumo da parte degli studenti delle varie classi, impegnandosi a fornire il servizio direttamente nelle aule nei momenti di pausa didattica.

4 - PRESTAZIONI LAVORATIVE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO E DEI COLLABORATORI SCOLASTICI

a. Attività lavorativa del personale amministrativo negli uffici con ricevimento del pubblico.

Vanno adottati i seguenti comportamenti:

- privilegiare modalità di relazione a distanza (mail e telefonate), limitando il ricevimento in presenza - tramite appuntamento (prenotazioni online dal sito istituzionale) - a casi di assoluta necessità, in modo da ridurre la presenza fisica in istituto di esterni, consentendo l'ingresso negli uffici stessi a una persona alla volta;
- vietare l'accesso agli uffici agli utenti privi di mascherina chirurgica;
- mantenere gli utenti esterni nelle zone riservate al pubblico e impedire loro di oltrepassare le barriere predisposte o la segnaletica a pavimento;
- utilizzare sportelli con barriera di protezione in plexiglass o vetro antisfondamento tra personale ed utente; qualora l'utente sia ammesso fisicamente all'interno degli uffici di segreteria, le procedure devono garantire sempre la distanza di almeno un metro tra le persone, che devono naturalmente indossare la mascherina per tutto il tempo di permanenza;
- riorganizzare, ove possibile, le postazioni di lavoro all'interno degli uffici in modo da garantire sempre una distanza interpersonale tra i lavoratori di almeno un metro o attraverso una barriera di protezione di plexiglass; rimane comunque fermo l'obbligo di indossare la mascherina in situazioni dinamiche;
- assicurare da parte del personale amministrativo la costante pulizia della propria postazione durante l'orario di lavoro (scrivania, tastiera del pc, telefono...) con appositi detergenti messi a disposizione;
- garantire aerazione permanente dei locali attraverso un ricambio costante dell'aria.

b. Attività lavorativa del personale amministrativo e tecnico senza ricevimento del pubblico.

Vanno adottati i seguenti comportamenti:

- riorganizzare, ove possibile, le postazioni di lavoro in modo da garantire sempre una distanza interpersonale tra i lavoratori di almeno un metro o attraverso una barriera di protezione di plexiglass; rimane comunque fermo l'obbligo di indossare la mascherina in situazioni dinamiche.
- assicurare da parte del personale amministrativo la costante pulizia della propria postazione durante l'orario di lavoro (scrivania, tastiera del pc, telefono...) con appositi detergenti messi a disposizione;
- garantire aerazione permanente dei locali attraverso un ricambio costante dell'aria;
- procedere da parte degli assistenti tecnici che intervengono sulle dotazioni informatiche delle aule e degli uffici all'igiene delle mani prima e dopo ogni intervento.

c. Attività lavorative dei collaboratori scolastici. Vanno adottati i seguenti comportamenti:

- indossare la mascherina all'interno dell'edificio scolastico;
- indossare i guanti nelle fasi di pulizia ed igienizzazione dei locali;
- procedere alla pulizia e sanificazione delle superfici di contatto (passamano scale, maniglie, porte, servizi igienici, ecc...);
- tenere in evidenza le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati per la pulizia e sanificazione;
- garantire aerazione permanente dei locali;
- controllare il corretto transito degli studenti nelle parti comuni dell'edificio facendo attenzione ad evitare assembramenti ed a far osservare l'obbligo di mascherina;
- non permettere l'utilizzo degli ascensori se non per motivi urgenti o di stretta necessità e in ogni caso solo a una persona alla volta.

Dopo l'inizio delle attività didattiche vanno effettuate pulizie con frequenza almeno quotidiana, a opera dei collaboratori scolastici, di tutti i locali, servizi igienici e aree utilizzate, secondo le indicazioni

dell' I.S.S., Rapporto Covid-19 n.20/2020 dell'08 maggio 2020 ("Indicazioni per la sanificazione degli ambienti interni per prevenire la trasmissione di SARS-COV 2" - Opzioni di sanificazione per tutti i tipi di locali) e dell'INAIL, "Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche. Istruzioni per l'uso", Settembre 2020, con particolare riferimento alle superfici a maggior frequenza di contatto (maniglie, porte, corrimano, finestre, sedie, tavoli, rubinetteria, servizi igienici, ...).

Durante le operazioni di pulizia deve essere sempre garantita ampia ventilazione mantenendo le finestre costantemente aperte.

Le operazioni di pulizia devono essere programmate dal DSGA, in collaborazione con il personale preposto, mediante apposito cronogramma settimanale o plurisettimanale, da predisporre e consegnare in copia a tutto il personale addetto e modificare ogni volta che risulti necessario. Esse devono essere documentate giornalmente su apposito registro, a firma dell'addetto o di un responsabile designato, riportante la data e la fascia oraria, i locali e le aree interessati, nonché la tipologia di interventi realizzati.

Allegato 16 Registro sanificazione IIS "L. Da Vinci – Ripamonti"

5 - PULIZIA E SANIFICAZIONE

Con riferimento al documento "INDICAZIONI OPERATIVE relative alle PROCEDURA DI PULIZIA E SANIFICAZIONE negli ambienti scolastici dell'IIS "L. Da Vinci – Ripamonti" elaborato in coerenza con la pubblicazione INAIL indicazioni del GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE. "Istruzioni per l'uso". Rev. Settembre 2020.

- La scuola prima dell'avvio dell'anno scolastico corrente, ha operato una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali della scuola destinati alla didattica e non, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente di utilizzo, ed assicura la **pulizia giornaliera e la sanificazione periodica** dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.
- È creato, a cura del DSGA, un **cronoprogramma** delle operazioni di pulizia (previste dal rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020 utilizzando materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del documento CTS del 28/05/20), a metà giornata e fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei altri ambienti scolastici quali aule e laboratori.

La sanificazione di scrivania, sedia, tastiera, mouse e monitor tv viene svolta ad opera del Collaboratore scolastico che presta servizio sul piano mediante prodotti a base di etanolo al 70%.

- È garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici (si consiglia ad inizio **attività la pulizia e sanificazione** della propria scrivania e relativi dispositivi su di essa presenti da parte ciascun **Assistente Amministrativo o docente** dotato di ufficio), sia nei altri ambienti scolastici.
- La pulizia approfondita **con detergente neutro di superfici** in locali generali (vale a dire per i locali che non sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19) è una misura sufficiente nel contesto scolastico, e non sono richieste ulteriori procedure di disinfezione.

Tuttavia si è deciso di fare **rafforzare le misure di prevenzione e diffusione del contagio utilizzando dopo la pulizia** con detergente neutro:

- ipoclorito di sodio 0,1% - 0,5 %;
- per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, etanolo al 70%.

nella pulizia approfondita si dovrà **porre particolare attenzione alle superfici più toccate** quali *maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell'acqua, pulsanti dell'ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc.*

N.B. Per pulizie quotidiane/sanificazione si intende: il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere salubre un determinato ambiente mediante le attività di pulizia, di detergenza e/o la successiva disinfezione. Riferimento UNI10585:1993. Pulizia/sanificazione e disinfezione possono essere svolte separatamente o essere condotte con un unico processo utilizzando prodotti che hanno duplice azione; è importante rimuovere lo sporco o i residui di sporco che possono contribuire a rendere inefficace l'intero processo.

- In caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali o nell'aula COVID, si procede alla **pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute** nonché alla loro ventilazione.

Si raccomanda l'uso di:

- mascherine FFP2;
- guanti e camice.
-



Nel caso che nella scuola si verifichi un caso confermato di COVID-19, verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate.

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere **sottoposti a completa pulizia con acqua e detersivi comuni** prima di essere nuovamente utilizzati.

Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di **ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia**. L'Istituto fornisce al personale collaboratore scolastico il prodotto "CANDORINA" dell'azienda Vircol, effettua la formazione sul rischio chimico connesso all'utilizzo e mette a disposizione le schede di sicurezza Allegato 14 CANDORINA Scheda di Sicurezza.

CLASSIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA

Classificazione in base al Reg.(CE) n.1272/2008 (GHS CLP)

- PERICOLO H 315 H 319 H400 Molto tossico per gli ambienti acquatici

Classificazione in base alla direttiva 67/548/CEE-2001/59 CE (DSP)

- Xi irritante per gli occhi e la pelle
- Xn nocivo per gli ambienti acquatici

ELEMENTI DELL'ETICHETTA: Il prodotto è etichettato con la parola di ATTENZIONE conforme al Reg. (CE) n.1272/2008 (GHS/CLP)



indicazioni di pericolo

- H 315 Provoca irritazione cutanea
- H 319 Provoca grave irritazione oculare
- H400 Molto tossico per gli ambienti acquatici

consigli di prudenza



- P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini
- P 234 Conservare soltanto nel contenitore originale
- P262 Evitare il contatto con gli occhi, pelle e indumenti
- P273 Non disperdere nell'ambiente

ingredienti pericolosi: IPOCLORITO DI Sodio 14/15 % cas 7681-52-9

ALTRI PERICOLI: EUH 031 A contatto con acidi libera gas tossici

CONTROLLO DELLE ESPOSIZIONI PROFESSIONALI

- Provvedere ad una **buona ventilazione e a un sistema di cambio d'aria generale**
- Protezione respiratoria: **Non necessaria** per il normale utilizzo
- Protezione degli occhi e del viso: **Non necessaria** per il normale utilizzo
- Protezioni delle mani e della pelle: Utilizzare **guanti adatti**

SEGUIRE LE BUONE PRATICHE LAVORATIVE

Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare **etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.**



Indicazioni di pericolo

- H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.

Precauzioni per la manipolazione e immagazzinamento sicuri

- Verificare l'integrità dei contenitori prima della loro movimentazione.
- Qualora possibile operare sopra vento.

Evitare:

- il contatto con la pelle e con gli occhi;
- l'inalazione dei vapori e dei fumi;

Manipolare in luogo ben ventilato.

I contenitori, una volta svuotati, debbono essere trasferiti senza ritardo all'area individuata per la raccolta degli stessi in attesa dello smaltimento o dell'avvio al reimpiego.

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, **assicurare la ventilazione degli ambienti.**

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa **DPI** (filtrante respiratorio facciale FFP2, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione).

Dopo l'uso, i DPI monouso vanno **smaltiti come materiale potenzialmente infetto nei contenitori appositamente predisposti.**

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

Le **tende** e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di **lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente**. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, aggiungere il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio).

6 - CONTATTI CON CASI SOSPETTI o ACCERTATI e MONITORAGGIO DELLO STATO DI SALUTE DEGLI STUDENTI E DEL PERSONALE

Nell'ipotesi ove, durante l'attività lavorativa, si venga a contatto con un soggetto che risponde alla definizione di caso sospetto, viene applicata la procedura prevista:

- nel Rapporto ISS COVID 58_2020 Rev del 28-8-2020;

- nelle indicazioni del Dipartimento di Prevenzione dell'ATS INSUBRIA e Referente COVID-19 della scuola.

6.1 - COLLABORAZIONE CON IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE [DdP]

La collaborazione con l'autorità sanitaria territorialmente competente si attua monitorando lo stato di salute degli studenti e del personale ed in caso di necessità attraverso la trasmissione delle informazioni utili ad individuare i cosiddetti "contatti stretti" dei soggetti (studenti o personale scolastico) risultati positivi al tampone COVID-19.

Come prescritto dalle **INDICAZIONI I.S.S.** [par. 2.1.5.] è innanzitutto necessario assicurare un monitoraggio dello stato di salute degli alunni e del personale. Il **Dirigente scolastico** (Referente Covid-19), **in collaborazione con il personale preposto**, verifica quotidianamente la percentuale di studenti assenti di ciascuna classe attraverso il registro elettronico in adozione: qualora riscontri un improvviso incremento delle assenze di studenti in una classe, non in linea con quanto si registra mediamente nelle altre, ne dà immediata comunicazione all'autorità sanitaria competente [dipartimento di prevenzione, DdP] per la valutazione dei provvedimenti del caso.

Analogamente procede **lo staff di presidenza, allertato dall'ufficio personale**, qualora riscontri un improvviso incremento della percentuale del personale assente per malattia.

Inoltre in caso di necessità [INDICAZIONI I.S.S. par. 2.1.2.] **Il Referente Covid-19 dell'Istituto (DS)**, al dipartimento di prevenzione i "contatti stretti" del soggetto risultato positivo al tampone Covid-19, fornendole le seguenti informazioni:

- elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;
- elenco degli insegnanti e degli operatori che hanno svolto attività di insegnamento o assistenza all'interno della classe in cui si è verificato il caso confermato;
- elementi utili alla ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore precedenti la comparsa dei sintomi (e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi, qualora si accerti che la segnalazione del caso è intervenuta in ritardo rispetto alla comparsa dei sintomi); per i casi asintomatici si considerano le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla medesima;
- elenco degli eventuali alunni e/o personale scolastico con fragilità attestata presente in istituto;
- eventuali elenchi del personale scolastico e/o degli alunni assenti.

E' proprio in funzione della necessità di comunicare a DdP tali informazioni che si richiede ai docenti di documentare nel registro elettronico **tutte** le occasioni eventuali di contatto fra gli studenti della propria classe e altri soggetti (ad es. attività svolta esternamente all'edificio; attività svolte a contatto con alunni di altre classi, uscite di uno studente dall'aula con indicazione dell'orario di uscita e di rientro ecc.).

La valutazione dello stato di "contatto stretto", così come tutte le misure restrittive da applicare dopo l'accertamento di casi positivi, è sempre di competenza dell'autorità sanitaria.

6.2 - PROCEDURE DA OSSERVARE NEI QUATTRO SCENARI PIU' FREQUENTI DI COMPARSA DI CASI SOSPETTI DI COVID-19 TRA STUDENTI E PERSONALE SCOLASTICO. MODALITA' E TEMPSTICA DI RIENTRO A SCUOLA.

SCENARIO 1: caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, in ambito scolastico [INDICAZIONI ISS, par. 2.1.1]:

- IIS "L. DA VINCI - RIPAMONTI"
1. **L'OPERATORE SCOLASTICO** che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19 **contattando il Referente di plesso/i Collaboratori del Dirigente scolastico nella sede centrale.**
 - **il Referente di plesso avviserà i Collaboratori del DS c/o la sede centrale dell'Istituto**, i quali dovranno:
 - a. annotare su apposito Registro i dati relativi alla tracciabilità (cognome e nome, classe plesso, ecc.);
 - b. avvisare il Dirigente scolastico referente scolastico per COVID-19;
 - c. telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale (**in caso di alunno minorenni**);
 - d. supportare i Referenti di plesso nel disporre le modalità di sanificazione dell'aula del sospetto caso Covid.
 2. **Inoltre l'OPERATORE SCOLASTICO deve chiamare il Collaboratore scolastico in servizio sul piano e far ACCOMPAGNARE l'alunno nella stanza Covid dedicata ad ospitarlo.**
 3. **IL COLLABORATORE SCOLASTICO** dovrà:
 - a. consegnare e **far indossare la mascherina chirurgica all'alunno** qualora ne sia sprovvisto (se la tollera);
 - b. indossare la **mascherina FFP2** (in dotazione per la gestione dei sospetti casi Covid e per la sanificazione della stanza Covid, ecc.)
 - c. mantenere il **distanziamento fisico di almeno un metro** per tutto il tempo della gestione dell'alunno (*in caso di presenza contemporanea di più sospetti casi Covid, garantire il distanziamento tra i sospetti ed il Collaboratore scolastico che permane per garantire la la vigilanza sui minori*);
 - d. **rilevare eventualmente la temperatura corporea** (annotandola se superiore a 37,5°), mediante l'uso del termometro laser presente nella stanza Covid;
 - e. **restare in compagnia dell'alunno**, vigilando fino all'arrivo del genitore;
 - f. **fare rispettare, in assenza di mascherina, l'etichetta respiratoria** (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti *dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso*;
 - g. **accompagnare l'alunno all'ingresso per affidarlo a un genitore/tutore legale**;
 - h. **pulire e disinfettare le superfici della stanza Covid** garantendo una adeguata **areazione della stanza** dopo che l'alunno sintomatico è tornato a casa.
 4. **IL COLLABORATORE SCOLASTICO IN SERVIZIO ALL'INGRESSO PRINCIPALE** dovrà:
 - **Consegnare e far firmare al genitore** (dotato di mascherina chirurgica), **il modulo di allontanamento** (presente all'ingresso) **contenente la dichiarazione di essere informato di dover condurre il minore presso la propria abitazione e di dover contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica** (triage telefonico) del caso;
 5. **IL REFERENTE D'ISTITUTO PER IL COVID-19**
 - qualora il test risulti positivo, far pervenire al Dipartimento di prevenzione i dati utili a supportare le attività di contact tracing.

Spetta in ogni caso al Dipartimento di prevenzione fornire indicazioni circa:

 - eventuali screening rivolti al personale scolastico ed agli studenti, sul collocamento in quarantena, per 14 giorni dalla data dell'ultimo contatto con il caso confermato o di 10

giorni dall'ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno, dei "contatti stretti";

- le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nelle parti interessate.

6. MODALITA' E TEMPISTICA DI RIENTRO A SCUOLA

In considerazione dell'evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche, delle indicazioni provenienti da alcuni organismi internazionali (OMS ed ECDC) e del parere formulato dal **Comitato Tecnico Scientifico in data 11 ottobre 2020**, si è ritenuta una nuova valutazione relativa a quanto in oggetto precisato:

- Casi positivi asintomatici:** Le persone **asintomatiche risultate positive** alla ricerca di SARS-CoV-2 **possono rientrare** in comunità dopo un periodo di isolamento di **almeno 10 giorni dalla comparsa della positività**, al termine del quale risulti eseguito un **test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test)**;
- Casi positivi sintomatici:** Le persone **sintomatiche risultate positive** alla ricerca di SARS-CoV-2 **possono rientrare** in comunità dopo un periodo di isolamento di **almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi** (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) **accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test)**.
- Casi positivi a lungo termine:** Le persone che, **pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia** (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) **da almeno una settimana, potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi**. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d'intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (*nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato*);
- Contatti stretti asintomatici:** I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:
 - un periodo di **quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso**;oppure
 - un periodo di **quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno**.

SCENARIO 2: caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio [INDICAZIONI ISS, par. 2.1.2]:

- l'alunno deve restare a casa;
- i genitori devono informare il PLS o il MMG, che, in caso di sospetto COVID-19, richiederà tempestivamente il test diagnostico e lo comunicherà al Dipartimento di prevenzione, che provvederà alla sua esecuzione;
- i genitori dello studente devono comunicare all'istituto scolastico l'assenza scolastica per motivi di salute;
- le procedure successive sono quelle illustrate nello scenario 1.

SCENARIO 3: caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, in ambito scolastico [INDICAZIONI ISS, par. 2.1.3]:

- l'operatore scolastico, che deve indossare la mascherina, deve allontanarsi dalla scuola, rientrare al proprio domicilio e informare tempestivamente il MMG, per le valutazioni del caso;
- il personale Collaboratore scolastico preposto, deve immediatamente provvedere a pulire e disinfettare le superfici dei locali in cui il soggetto ha svolto le proprie mansioni;
- il MMG [medico di medicina generale] in caso di sospetto COVID-19 richiederà tempestivamente il test diagnostico e lo comunicherà al Dipartimento di prevenzione, che provvederà alla sua esecuzione;
- le procedure successive sono quelle illustrate al punto 5 nello scenario 1.

SCENARIO 4: caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio [INDICAZIONI ISS, par. 2.1.4]:

- l'operatore deve restare al proprio domicilio e informare tempestivamente il MMG, che, in caso di sospetto COVID-19, richiederà tempestivamente il test diagnostico e lo comunicherà al Dipartimento di prevenzione, che provvederà alla sua esecuzione;
- l'operatore deve altresì comunicare all'istituto l'assenza dal lavoro per motivi di salute, da attestare con certificato medico.
- Le procedure successive sono quelle illustrate nello scenario 3.

7 - PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

- **È obbligatorio che le persone presenti nell'Istituto scolastico, adottino tutte le precauzioni igieniche**, in particolare per le mani.
- La scuola mette a disposizione idonei mezzi **detergenti per le mani**;
- I detergenti per le mani di cui sopra devono essere **accessibili** a tutti i lavoratori anche grazie a specifici **dispenser** collocati in punti facilmente individuabili e **principalmente all'ingresso**.

Allo scopo è stato creato l'allegato n. 17.

8 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE




- **Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro** e non siano possibili altre soluzioni organizzative **è comunque necessario l'uso delle mascherine**, e in relazione fase lavorativa svolta eventuali altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie e camici) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
- Il Dirigente scolastico, **su indicazioni del Medico Competente** mette a disposizione dei lavoratori Circolare del 02/03/21: consegna mascherine chirurgiche o FFP2i seguenti DPI:
 - **1 Mascherina di tipo FFP2 senza valvola di tipo NR D** (Non Riutilizzabile – D ha superato il test di resistenza all'intasamento.) **al giorno/8 ore lavorative** per il personale in condizioni di particolare fragilità idoneo con prescrizioni e per quello eventualmente chiamato ad intervenire a sanificare a seguito di accertato/sintomi caso covid (se di tipo **R** (Riutilizzabile), vedere istruzioni su tempi di riutilizzo);

In relazione al particolare momento di circolazione delle varianti del virus che registra un aumento di casi di contagio da Covid-19 nelle scuole, il Dirigente scolastico, sentito il Medico Competente, dispone **a decorrere dal 2/3/2021** di adotta come ulteriore misura di prevenzione l'assegnazione al personale:

- **Docente di n. 2 mascherina settimanali di tipo FFP2** senza valvola di tipo NR D (da sostituire ogni 8/10 ore di servizio o in caso di danneggiamento) – Circolare interna n.152;

– **ATA di n. 3 mascherine settimanali di tipo FFP2** senza valvola di tipo NR D (da sostituire ogni 10/12 ore di servizio o in caso di danneggiamento) – Circolare interna personale ATA; risultando accettabile un riutilizzo limitato del DPI che deve essere opportunamente conservato e la cui tenuta verificata ad ogni nuovo utilizzo.

- **1 mascherina di tipo chirurgico di tipo NR al giorno/8 ore lavorative** per tutto il personale con l'eccezione dei collaboratori scolastici addetti alla misurazione della temperatura (se di tipo R – riutilizzabile, vedere istruzioni su tempi di riutilizzo);
- **Guanti monouso** al personale collaboratore scolastico per le operazioni di pulizia/sanificazione.
- Tute a maniche lunghe con cuffie e occhiali per il personale chiamato ad intervenire a sanificare a seguito di accertato/sintomi caso covid.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE		
<i>Istruzioni specifiche per:</i> MASCHERINE CHIRURGICHE		
Chi	Quando	Esclusioni
Tutti i presenti	In ogni momento e in particolare: <ul style="list-style-type: none"> • all'interno dell'Istituto; • passaggio o stazionamento in aree esterne, anche qualora sia garantito il distanziamento; • passaggio o stazionamento in corridoi, spazi comuni, uffici etc., anche ove sia garantito il distanziamento; • momenti statici e dinamici all'interno delle aule (ingresso/uscita, raggiungimento del proprio posto, spostamenti da banco a banco e da banco a cattedra ...); • utilizzo in laboratorio; • palestra, fino all'inizio delle attività motorie; • attività in aula magna; • stazionamento in sala insegnanti. 	E' consentito non utilizzare la mascherina chirurgica solamente nelle seguenti situazioni: <ul style="list-style-type: none"> • attività ginnico motoria durante le ore di scienze motorie; • momenti consentiti di consumazione di alimenti o bevande; • persone con disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina.
<i>Istruzioni specifiche per:</i> MASCHERINE FFP2 o FFP3		
Chi	Quando	Esclusioni
Docente ed ATA	Docente/A.T. in tutti i casi di didattica in presenza – A.A. e Collaboratori scolastici in situazioni di maggiore esposizione (accesso in aula o presenza di una o più persone nella postazione di lavoro)	
Docente di sostegno ed Educatore	In caso di assistenza ad alunno disabile privo di mascherina di protezione	
Collaboratori scolastici	Casi particolari di gestione sospetto caso Covid (ad esempio alunno disabile privo di mascherina di protezione); Operazioni di pulizia che ne prevedano l'utilizzo.	
<i>Istruzioni specifiche per:</i> SCHERMO PROTETTIVO FACCIALE		
Chi	Quando	Esclusioni
Docente di sostegno ed Educatore	In caso di assistenza ad alunno disabile privo di mascherina di protezione	-
Collaboratori scolastici	Casi particolari di gestione sospetto caso Covid (ad esempio alunno disabile privo di mascherina di protezione); All'ingresso durante la fase di accoglienza e misurazione della temperatura.	-

Modalità di distribuzione

La mascherina chirurgica è consegnata in confezioni da 10 pezzi al personale scolastico, da utilizzare all'interno dell'istituto e da sostituire quotidianamente.

La mascherina chirurgica è consegnata agli studenti durante la prima ora di lezione.

Istruzioni per il corretto uso

Allo scopo sono stati creati gli **Allegati** n. 4 e 12.

9 - SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

Il medico competente collabora con Dirigente Scolastico e con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19.

La sorveglianza sanitaria prosegue, rispettando le misure contenute nelle "Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 Settembre 2020 n. 13". In particolare:

- Ribadisce l'importanza della sorveglianza sanitaria in tutti i luoghi di lavoro, con riferimento all'opportunità di contestualizzare le diverse tipologie di tutela in relazione alle situazioni derivanti dalle singole realtà produttive e dell'andamento epidemiologico del contesto territoriale.
- Specifica che a tutti i lavoratori **deve essere assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l'attivazione delle previste misure di sorveglianza sanitaria a fronte del rischio di esposizione al contagio da SARS-CoV-2**, segnatamente l'esecuzione di una visita su richiesta ex art. 41 co 2 lettera c) del D.Lgs. 81/08, in ragione della sussistenza di patologie con scarso compenso clinico di natura cardiovascolare, respiratoria, metabolica o altro. Dette istanze dovranno essere corredate da una adeguata e probante documentazione sanitaria da consegnare al medico competente in occasione della visita medica.
- All'esito della visita medica il medico competente esprime il giudizio di idoneità "fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2, riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentono soluzioni alternative".
- Le visite mediche possono essere ripetute per modificare eventualmente il giudizio di idoneità alla luce dell'andamento epidemiologico e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia.
- **La sorveglianza sanitaria periodica non viene interrotta** perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.
- **Il medico competente** è coinvolto nelle identificazioni dei **soggetti** (lavoratori e studenti) **con particolari situazioni di fragilità** e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.
- **Per il reintegro** progressivo di lavoratori, dopo l'infezione da COVID19, **il medico competente**, previa **presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone** secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione, **effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro**, a seguito di assenza per motivi di salute di **durata superiore ai sessanta giorni continuativi**, al fine di verificare l'idoneità alla mansione". (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche **per valutare profili specifici di rischio e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia**.

9.1 – LAVORATORI IN CONDIZIONI DI FRAGILITÀ

Sono garantite specifiche tutele ai **soggetti cosiddetti "fragili"**, ovvero a coloro che a seguito di particolari patologie sono considerati particolarmente a rischio in caso di infezione da virus Covid-19, secondo le prescrizioni disposte dall'autorità competente.

Il **concetto di fragilità va dunque individuato** in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice **RISPETTO ALLE PATOLOGIE PREESISTENTI** che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto.

La **"maggiore fragilità" nelle fasce di età più elevate della popolazione va intesa congiuntamente alla presenza di comorbidità che possono integrare una condizione di maggior rischio** [Rapporto ISS COVID-19 n. 58 del 22 agosto 2020].

La condizione di "fragilità" del soggetto **deve essere certificata da un medico** e non può essere autocertificata.

Il DL, ai fini della **valutazione della condizione di fragilità, dovrà fornire al Medico Competente, UNA DETTAGLIATA DESCRIZIONE** della mansione svolta dal lavoratore e della postazione/ambiente di lavoro dove presta l'attività, nonché LE INFORMAZIONI relative all'integrazione del documento di valutazione del rischio, in particolare con riferimento alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da SARS-CoV-2, in attuazione del Protocollo condiviso del 24 aprile 2020.

All'esito di tale valutazione, il medico esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l'adozione di SOLUZIONI MAGGIORMENTE CAUTELATIVE per la salute del lavoratore per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2, RISERVANDO IL GIUDIZIO DI NON IDONEITÀ TEMPORANEA solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.

Resta ferma la necessità di ripetere periodicamente la visita anche alla luce dell'andamento epidemiologico e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in termini di prevenzione, diagnosi e cura.

Allo scopo è stato creato l'Allegato n. 13.

9.2 – GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO

La normativa vigente vieta di adibire le donne in stato di gravidanza e fino al settimo mese dopo il parto a lavorazioni in cui si fa uso di agenti biologici pericolosi e nocivi per la madre e il bambino (D.Lgs. 151/01 e s.m.i.).

La nuova Direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020, direttiva dell'Unione Europea che "modifica l'allegato III della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inserimento del SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo e che modifica la direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione" inserisce il virus SARS-CoV-2 nel gruppo 3.

Alla luce di quanto appena esposto e considerato che:

- in ambito scolastico, pur applicando tutte le possibili misure di prevenzione e protezione ai fini del contenimento della diffusione del contagio da SARS-CoV2, permane comunque il rischio potenziale e "residuo" di contagio;
- le informazioni certe riguardo la possibilità di trasmissione del virus SARS-CoV2 dalla madre al feto o attraverso il latte materno sono ancora scarse e necessitano di ulteriori studi,

per tutto il periodo di emergenza sanitaria da COVID-19, per i seguenti gruppi omogenei di lavoratori:

- ✓ **"PERSONALE DOCENTE, EDUCATORI, ASSISTENTE TECNICO, COLABORATORE SCOLASTICO"** si ritiene che l'attività lavorativa non possa ritenersi compatibile con lo stato di gravidanza ed

allattamento perché in caso di infezione da SARS-CoV2 l'effetto potrebbe essere pregiudizievole per la salute della madre e del bambino.

- ✓ **"ALUNNE-LAVORATRICI"** si ritiene che l'attività educativa non possa ritenersi compatibile con lo stato di gravidanza ed allattamento perché in caso di infezione da SARS-CoV2 l'effetto potrebbe essere pregiudizievole per la salute della madre e del bambino.
- ✓ **"DIRIGENTE e ASSISTENTE AMMINISTRATIVO"** dovrà essere valutata di volta in volta la compatibilità dell'attività lavorativa rispetto all'esposizione al rischio di contagio da SARS-CoV2.

Va inoltre tenuto presente che l'art. 5 del D.P.R. n. 1026/1976, comma 4, prevede comunque che "l'ispettorato del lavoro può ritenere che sussistano condizioni ambientali sfavorevoli agli effetti dell'art. 3, terzo comma, e dell'art. 5, lett. b), della legge anche quando vi siano pericoli di contagio derivanti alla lavoratrice dai contatti di lavoro con il pubblico o con particolari strati di popolazione, specie in periodi di epidemia".

Si ricorda l'iter da avviare nel caso delle lavoratrici in gravidanza.

La lavoratrice in gravidanza deve comunicare il proprio stato al Datore di Lavoro attraverso certificato dello specialista ginecologo (con indicazione dell'epoca di gestazione e dell'epoca presunta del parto), al fine di consentire l'applicazione delle misure di protezione e prevenzione.

L'iter che viene intrapreso a seguito della comunicazione della lavoratrice in gravidanza è il seguente nel caso in cui la mansione svolta presenta rischi pregiudizievoli per la salute:

- se c'è possibilità di cambio mansione che non espone la lavoratrice in gravidanza a rischi pregiudizievoli: si procede con il cambio mansione;
- se non c'è possibilità di cambio mansione perché tutte le attività espongono a rischi pregiudizievoli per la lavoratrice in gravidanza si attiva la procedura di astensione anticipata dal lavoro. Il Datore di Lavoro informa la DPL/ITL che emette provvedimento di diniego o accettazione generalmente entro 7 giorni.

Lo stesso iter sarà garantito per il periodo dell'allattamento ovvero fino a 7 mesi di età del figlio.

Per le alunne "lavoratrici" si potrebbe attivare la didattica a distanza.

9.3 – STUDENTI IN CONDIZIONI DI FRAGILITÀ

Il dirigente scolastico deve inoltre prendere in considerazione l'esistenza di "soggetti fragili, esposti ad un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19, specialmente nel caso si trovino nella condizione di non poter indossare la mascherina.

E' stata avviata dalle autorità competenti la delineazione, non ancora del tutto conclusa, di un sistema di verifica della sussistenza di condizioni di fragilità dello studente che demanda al PLS o al MMG, in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale - titolare della sorveglianza attiva di tali soggetti - l'accertamento della idoneità dell'allievo a frequentare le attività didattiche in presenza o la specificazione della necessità di adozione di interventi maggiormente cautelativi per la salute dell'alunno, fermo **restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola tempestivamente, in forma scritta e documentata** e nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di privacy.

Al fine di una corretta valutazione della condizione di fragilità il dirigente scolastico fornisce al medico incaricato di emettere il giudizio una dettagliata descrizione degli ambienti di apprendimento (aule, laboratori, palestre) dove lo studente deve svolgere in presenza le attività didattiche, unitamente alle informazioni relative all'integrazione del DVR dell'istituto, soprattutto in riferimento alle misure di prevenzione del rischio Covid.

IIS "L. DA VINCI - RIPAMONTI"

Nei confronti degli studenti che presentino condizioni di grave fragilità che determina “l'impossibilità permanente o temporanea” a frequentare in presenza le attività didattiche, è possibile prevedere, di concerto con le famiglie, un'attività di DDI che sia complementare o del tutto alternativa ad esse, e consenta di limitare l'esposizione di tali alunni a rischio di contagio anche mediante percorsi di istruzione domiciliare [cfr. quanto previsto nel Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) dell'istituto e la nota USRLo, prot. 21371 del 3 settembre 2020, “Servizio di istruzione domiciliare per gli insegnamenti di ogni ordine e grado”, con particolare riferimento alla Premessa, al paragrafo “Attivazione progetto di istruzione domiciliare” e “Finanziamenti].

È comunque garantita l'attività didattica in presenza agli studenti con disabilità certificata che non presentino la predetta condizione di grave patologia o immunodepressione documentata.

NUMERI UTILI

Ministero della Salute www.salute.gov.it/nuovocoronavirus e [numero tel. 1500](tel:1500).

10 - MISURE INTEGRATIVE AL PIANO DI EMERGENZA

Ai fini della gestione dell'emergenza si richiama quanto previsto dal “Piano di Emergenza dell'Istituto”, che rimane integralmente valido, in particolare per quanto riguarda:

- procedure di emergenza;
- percorsi di esodo;
- procedure di primo soccorso;

A integrazione di quanto indicato nel “Piano di emergenza” si dispongono le seguenti ulteriori misure di prevenzione e contenimento del contagio Covid:

- durante le emergenze e l'evacuazione dei locali necessità di mantenere ove possibile i distanziamenti interpersonali e utilizzare sempre la mascherina di protezione, in particolare nelle Aree di raccolta (pertinenze esterne) e luoghi interni sicuri;
- nelle Aree di raccolta mantenere ove possibile un distanziamento di un metro all'interno del gruppo classe e di almeno due metri tra una classe e l'altra e utilizzare sempre la mascherina di protezione;
- provvedere alla sanificazione delle pettorine di identificazione degli addetti dopo l'uso;
- il materiale cartaceo (per es. moduli di evacuazione, verbali prove di emergenza, relazioni....) deve essere conservato in busta trasparente e non deve essere manipolato per il tempo di decadenza del virus, dopo di che può ritenersi “autosanificato” (i dati sperimentali tabellati nel Rapporto ISS COVID-19 • n. 25/2020 del 15 maggio 2020 indica che le particelle virali eventualmente presenti sulla carta permangono per un tempo compreso tra 30' e 3 ore);
- in caso di scossa tellurica gli studenti che si trovano nelle aule con tavoli di tipo innovativo” si devono proteggere addossandosi ai muri perimetrali;
- nelle operazioni di primo soccorso, prevedere ulteriori DPI di protezione per gli addetti, ovvero: mascherina chirurgica, visiera, da rendere disponibili nei pressi delle cassette di primo soccorso e prevedere ampia aerazione dei locali.

11 - AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

È costituito nell'IIS “L. Da Vinci - Ripamonti” un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

12 - FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO/ADDESTRAMENTO

Nel rispetto dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento al Covid-19: ai rischi nell'ambiente di lavoro, all'organizzazione del lavoro, alle misure di prevenzione e protezione, sull'uso dei DPI, agli obblighi dei lavoratori dell'utenza e dei fornitori, alle misure di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori. In particolare:

Docenti – Assistenti Amministrativi e Collaboratori scolastici

n. 2 ore di Aggiornamento (formatore qualificato D.I. 6/3/2013) in presenza in ciascuna succursale sono state effettuate nelle date 9 – 10 e per il personale docente su piattaforma online in data 11 settembre 2020 su:

- Rischio Chimico con particolare riferimento alle sostanze chimiche utilizzate per contenere e contrastare la diffusione del Covid-19;
- “Procedure di lavoro” conseguenti all'attuazione da parte dell'IC “Como Nord” del protocollo contenete le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti come previsto dall'art 2 punto 6 del DPCM 26 aprile 2020 e procedure di lavoro Covid-19 con particolare attenzione alla sanificazione degli ambienti di lavoro.

n. 2 ore Addestramento (formatori CRI):

- Gestione di una persona sintomatica (in occasione degli esami di stato).

Como 7 aprile 2021

Letto, confermato e sottoscritto

Datore di lavoro prof.ssa Gaetana Filosa

Firma _____

RSPP ing. Salvatore Maci

Firma _____

MC dott. Gianfranco Terzaghi

Firma _____

RLS prof.ssa Marina Busnelli

Firma _____

RSU sig.ra Anna Corcione

Firma _____

RSU sig. Giovambattista Aragona

Firma _____

RSU sig. Antonio Balestrieri

Firma _____

RSU sig. Vincenzo Alessi

Firma _____

RSU sig.ra Mirka Bellotti

Firma _____

DSGA sign. Salvatore Caiazza

Firma _____

I Collaboratore del DS ing. Michele Trotta

Firma _____

Il Collaboratore del DS prof.ssa Lucia Ciapponi

Firma _____

Responsabile Sede prof. Alfredo Pedrazzani

Firma _____

Responsabile Sede prof.ssa Serafina Fontana

Firma _____

Responsabile Sede prof.ssa Maria Maimone

Firma _____

Allegati:

Allegato 1 - Dieci regole di comportamento

Allegato 2 - lavaggio mani

Allegato 3 - Raccomandazioni per la prevenzione e diffusione del Covid-19

Allegato 4 – Guanti

Allegato 5 - disposizioni al personale in caso di sintomi

Allegato 6 - Cartello USO ASCENSORE DA SOLI

Allegato 7 - Informazione ai Fornitori

Allegato 8 - Auto di servizio - Pullmino

Allegato 9 – Modalità di utilizzo Mascherine

Allegato 10 - Informazione ai Lavoratori

Allegato 11 - Informazione Mantieni la distanza di 1m

Allegato 12 – Tipologie e caratteristiche Mascherine

Allegato 12 – Tipologie e caratteristiche Mascherine

Allegato 13 - Informazione in situazioni di particolare fragilità

Allegato 14 – Segnaletica di sicurezza – Covid 19

Allegato 15 - Informazione ai Fornitori di servizi

Allegato 16 - Registro sanificazione

Allegato 17 - Misure igienico sanitarie

Allegato 18 - Indicazioni operative relative alle procedura di pulizia e sanificazione negli ambienti scolastici dell'IIS "L. Da Vinci – Ripamonti"

Allegato 19 - Layout spazi nel rispetto del distanziamento ed indicazione del numero massimo di persone per ciascuno spazio

Allegato 20 - REGISTRO e TEMPERATURA_ACCESSI_ESTERNI

Allegato 21 - File unico Indicazioni operative per le Palestre dell'IIS "L. Da Vinci – Ripamonti"

Allegato 22 - Modulo di allontanamento

Allegato 23 COVID-19: Informazione - Indicazioni per la gestione dei casi a scuola – Regione Lombardia